



# Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## **ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 8 del 10/03/2020**

Prot. N 5942 del 10/03/2020

**Oggetto: EMERGENZA NAZIONALE COVID-19 - D.P.C.M. 9 MARZO 2020 - MISURE ATTUATIVE A LIVELLO LOCALE E ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE**

### **IL SINDACO**

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*", con la quale viene fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, nonché a tutti coloro che abbiano fatto rientro in Italia provenienti dalle aree a rischio, di denunciare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. territorialmente competente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che ha portato il Governo ad estendere all'intero territorio nazionale le misure drastiche di contenimento già previste dall'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 per le cosiddette “zone rosse”;

Vista l'Ordinanza nr.3 dell'08.03.2020 a firma del Governatore della Regione Calabria Jole Santelli avente ad oggetto “*Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”, emessa ai sensi dell'art.50 D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. per ragioni di tutela della salute pubblica, la quale ha disposto che chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché nelle aree individuate nell'art.1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (Regione Lombardia, nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), debba essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva e debba comunicare tale circostanza direttamente - attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste dai protocolli regionali;

Ritenuto di dover recepire integralmente le disposizioni del Governo e, contestualmente, adottare misure locali urgenti atte a prevenire e, ove possibile, a contenere la diffusione del predetto virus;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)*”;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze

in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

## RECEPISCE E RENDE NOTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)*”, che stabilisce:

2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale [ ....

- a. evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;*
- b. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;*
- c. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;*
- d. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro (così come sostituito dall'art.1 comma 3 D.P.C.M. 9 marzo 2020);*
- e. ...omissis...;*
- f. ...omissis...;*
- g. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico,*

*sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;*

h. ...omissis...;

i. *l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;*

j. *sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

k. ...omissis...;

l. *sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*

**m. sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;**

n. ...omissis...;

o. ...omissis...;

**p. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. **La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di****

*violazione;*

- q. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;*
- r. ...omissis... [N.B. per i punti con gli “omissis” si rinvia al testo integrale del D.P.C.M.]

Contestualmente, al fine di rendere più efficaci le misure sul territorio locale:

### **ORDINA**

3. Gli Uffici Comunali saranno **chiusi al pubblico** fino alla data del 3 aprile 2020, con eventuale proroga che seguirà i termini dei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri che dovessero seguire. Sarà consentito l'accesso solo nel caso in cui necessiti l'effettiva presenza fisica del soggetto in quanto richiesta dagli uffici o previo appuntamento da concertare con l'ufficio comunale presso il quale occorre recarsi: 0966/262211 (Centralino) - 0966/262206 (Ufficio di Gabinetto del Sindaco) – 0966/262211 (Segreteria) – 0966/262257 (Urbanistica) – 0966/262228 (Lavori Pubblici) – 0966/262247 (Manutenzioni) – 0966/262216 (Ambiente e Rifiuti) – 0966/262254 (Servizi Sociali) – 0966/262233 (SUAP e Commercio) – 0966/262278 (Ufficio Tributi) – 0966/45420 (Anagrafe) – 0966/21380 (Polizia Locale) – Altri numeri sul sito [www.comune.palmi.rc.it](http://www.comune.palmi.rc.it)  
Presso il Comune di Palmi la maggior parte dei procedimenti sono informatizzati e le pratiche gestibili online o a mezzo pec [protocollo.palmi@asmepec.it](mailto:protocollo.palmi@asmepec.it) ;
4. In analogia a quanto stabilito per le grandi strutture di vendita e le attività commerciali in genere, al fine di evitare gli spostamenti e gli assembramenti, **sono sospesi tutti i mercati e le fiere nel centro cittadino** fino alla data del 3 aprile 2020, con eventuale proroga che seguirà i termini dei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri che dovessero seguire;
5. La P.P.M. S.p.A. che esercita il trasporto pubblico locale e le autolinee che esercitano il trasporto pubblico intercomunale e accedono nel Comune di Palmi dovranno garantire l'igienizzazione dei mezzi e il rispetto delle distanze di sicurezza tra i passeggeri di almeno un metro;
6. La Casa della Cultura e tutti i luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nel Comune di Palmi sono chiusi al pubblico.

### **DISPONE**

L'attivazione immediata e fino a cessata emergenza del **CENTRO OPERATIVO COMUNALE** di Protezione Civile fino alla data del 3 aprile 2020, con eventuale proroga che seguirà i termini dei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri che dovessero seguire, nelle seguenti funzioni:

**Funzione sanità assistenza sociale e veterinaria**

Referente **Dr. Giovanni Costantino** - Medico - [gggcost@libero.it](mailto:gggcost@libero.it)

*La funzione gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza. Il responsabile può essere individuato in un rappresentante del Servizio Sanitario con dislocazione sul territorio comunale. Obiettivo prioritario della funzione è quello di coordinare le attività svolte dai responsabili della Sanità locale e delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario locale. La funzione provvede, tra l'altro, al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in trasferimento. Assicura l'assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione della popolazione nelle aree di attesa e di ricovero;*

#### **Funzione volontariato**

Sig. Pietro Colicchia quale Coordinatore Gruppo Comunale di Protezione Civile  
[coordinatore@protezionecivilepalmi.it](mailto:coordinatore@protezionecivilepalmi.it)

Sig. Luciano Franco referente PROCIV Palmi [presidenza@prociivpalmi.it](mailto:presidenza@prociivpalmi.it)  
Obiettivo prioritario della funzione è quello di redigere un quadro delle risorse in termini di mezzi, materiali, uomini e professionalità in relazione alla specificità delle attività svolte dalle organizzazioni locali, al fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza, in coordinamento con le altre funzioni. La funzione provvede, tra l'altro, a coordinare l'invio di squadre di Volontari per prestare l'assistenza alla popolazione – Presso la sede del **CENTRO OPERATIVO COMUNALE** dovrà essere garantita un turnazione **dalle 08:00 alle 20:00** e verrà attivato il numero di assistenza **0966/010083**

#### **Funzione assistenza alla popolazione**

Sig.ra Soccorsa Pipino - Responsabile Servizi Sociali del Comune di Palmi  
[s.pipino@comunedipalmi.it](mailto:s.pipino@comunedipalmi.it)

La funzione gestisce tutte le problematiche relative all'erogazione di un'adeguata assistenza alla popolazione in termini di immediati fabbisogni specifici nella gestione dell'emergenza.

### **SANZIONI**

L'inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente comporterà il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'**art.650 c.p.**.

La Polizia Locale, le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza;

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

**Il Sindaco**

*f.to* **Avv. GIUSEPPE RANUCCIO**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.